

Allegato “3” – Modifiche al “Regolamento per l’esercizio del diritto di partecipazione”

Articolo attuale con indicazione del testo che viene eliminato	Articolo modificato
<p>Articolo 1 – Scopo</p> <p>1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 49 dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune e dei Consigli Territoriali di partecipazione quali articolazioni territoriali del Comune stesso così come previsto nel Titolo V dello Statuto.</p>	<p>Articolo 1 – Scopo</p> <p>1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 49 dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune.</p>
<p>Articolo 5 – Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta del Sindaco, e dei Consigli Territoriali di Partecipazione che ne facciano richiesta con le modalità previste dal vigente Regolamento di prima attuazione per il funzionamento dei Consigli territoriali di partecipazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2010, può promuovere una consultazione popolare.</p>	<p>Articolo 5 – Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta del Sindaco, può promuovere una consultazione popolare.</p>
<p>Articolo 5 bis Consultazione popolare su iniziativa dei Consigli Territoriali di partecipazione</p> <p>I Consigli Territoriali di partecipazione nell'ambito delle proprie attribuzioni possono attivare iniziative volte alla consultazione popolare utilizzando strumenti quali il sondaggio (nella forma sia cartacea che telematica), giurie di cittadini e altre forme di partecipazione garantendone comunque la trasparenza, l'imparzialità e l'equità. I contenuti del sondaggio possono scaturire anche da percorsi di animazione territoriale che abbiano trattato argomenti di interesse dell'ente complessivamente inteso ovvero approfondito tematiche di interesse di una specifica area territoriale.</p> <p>Per sviluppare la fase di consultazione i Consigli Territoriali di partecipazione hanno ampia libertà di forma potendosi avvalere, nell'elaborazione di singoli progetti, dell'apporto, permanente o temporaneo a seconda dei casi, di gruppi di cittadini anche stabilmente riuniti in Laboratorio di quartiere.</p>	<p><i>articolo abrogato</i></p>
<p>Articolo 6 - Istanze e petizioni</p> <p>1. Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.</p> <p>2. Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.</p> <p>3. Ogni singola associazione iscritta all'albo comunale ha la facoltà di presentare istanze e petizioni al Sindaco, a firma del proprio legale rappresentante. Le istanze e petizioni di cui al presente articolo potranno essere presentate anche presso i Consigli Territoriali di partecipazione che, qualora ritenuto opportuno, potranno promuovere percorsi di ascolto e consultazione della popolazione residente nel territorio di riferimento anche avvalendosi degli</p>	<p>Articolo 6 - Istanze e petizioni</p> <p>1. Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.</p> <p>2. Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.</p> <p>3. Ogni singola associazione iscritta all'albo comunale ha la facoltà di presentare istanze e petizioni al Sindaco, a firma del proprio legale rappresentante.</p>

<p>strumenti di informazione già a disposizione del Comune ufficio stampa, sito web URP, responsabile territoriale di partecipazione.</p> <p>4.Copia dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Consiglio o dei Consigli Territoriali di partecipazione territorialmente interessati nel caso in cui le istanze/petizioni non siano state presentate direttamente per il tramite del/dei rispettivo/i consiglio/i.</p> <p>5.Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.</p> <p>6.Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.</p>	<p>4.Copia dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>5.Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.</p> <p>6.Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.</p>
<p>Articolo 7 – Proposte</p> <p>1.L 'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di cui all'art. 55 dello Statuto deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti e maggiorenni. I Consigli Territoriali di Partecipazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere la raccolta di firme per l'esercizio del diritto di iniziativa previsto dal presente articolo anche attivando percorsi di ascolto e/o di consultazione con la popolazione interessata. Le firme devono essere autenticate dai Funzionari autorizzati a norma di legge e raccolte su appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e presso gli uffici comunali decentrati.</p> <p>2.Le proposte devono contenere: -un oggetto determinato e di competenza comunale; -una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi; -una relazione in cui siano enunciate anche in forma sommaria le motivazioni ed il dispositivo.</p> <p>3.Non sono ammesse proposte nelle seguenti materie: a.elezione, nomine, revoche e decadenze; b.stato giuridico del personale dipendente; c.funzionamento degli organi comunali. L'ammissibilità della proposta rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario Generale entro 10 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>4.La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori e con il Presidente del CTP se l'iniziativa è promossa tramite detto organismo o comunque riguardi l'ambito territoriale di competenza, predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta all'attenzione dell'organo competente.</p>	<p>Articolo 7 – Proposte</p> <p>1.L 'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di cui all'art. 55 dello Statuto deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti e maggiorenni. Le firme devono essere autenticate dai Funzionari autorizzati a norma di legge e raccolte su appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e presso gli uffici comunali decentrati.</p> <p>2.Le proposte devono contenere: -un oggetto determinato e di competenza comunale; -una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi; -una relazione in cui siano enunciate anche in forma sommaria le motivazioni ed il dispositivo.</p> <p>3.Non sono ammesse proposte nelle seguenti materie: a.elezione, nomine, revoche e decadenze; b.stato giuridico del personale dipendente; c.funzionamento degli organi comunali. L'ammissibilità della proposta rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario Generale entro 10 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>4.La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori, predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta all'attenzione dell'organo competente.</p>

<p>5.Alla seduta, che si deve comunque tenere entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, in cui - l'organo competente discute l'atto deliberativo è ammesso ad esporre il suo contenuto il primo firmatario della stessa ed il Presidente del CTP in rappresentanza del Consiglio Territoriale interessato nell'ipotesi di cui al precedente comma 4.</p>	<p>5.Alla seduta, che si deve comunque tenere entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, in cui - l'organo competente discute l'atto deliberativo è ammesso ad esporre il suo contenuto il primo firmatario della stessa.</p>
<p>Art. 8 - Referendum</p> <p>1.Sono indetti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi ai sensi dell'art. 58 e successivi dello Statuto comunale.</p> <p>2.Il referendum popolare è istituito di partecipazione previsto dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e disciplinato dallo Statuto comunale e dalle presenti norme regolamentari.</p> <p>3.Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi ed abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui agli articoli 60 e 61 dello Statuto e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.</p> <p>4.Il Comitato promotore del referendum può raccogliere l'adesione dei Consigli Territoriali di partecipazione che si esprimono nelle forme previste sulla rispondenza del quesito alle esigenze ed agli interessi dei cittadini anche utilizzando percorsi partecipativi appositamente attivati, fermo restando la necessità della adesione individuale dei singoli componenti del Consiglio con le modalità di cui al successivo art.10.</p>	<p>Art. 8 - Referendum</p> <p>1.Sono indetti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi ai sensi dell'art. 58 e successivi dello Statuto comunale.</p> <p>2.Il referendum popolare è istituito di partecipazione previsto dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e disciplinato dallo Statuto comunale e dalle presenti norme regolamentari.</p> <p>3.Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi ed abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui agli articoli 60 e 61 dello Statuto e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.</p>